NEWSLETTER
NUOVI MINIMALI, MASSIMALI E IMPORTI VARI DALL'INPS PER IL 2023

SOMMARIO

In questa newsletter si parla di….

- **1. MINIMALI, MASSIMALI E FASCE CONTRIBUTIVE INPS 2023……..……..pag. 2**
- **2. GESTIONE SEPARATA INPS 2023……. pag. 3**
- **3. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE 2023……...pag. 3**
- **4. NASPI TICKET E LICENZIAMENTO 2023……pag. 4**
- **5. CONTRIBUZIONE LAVORATORI DOMESTICI 2023…… pag. 5**

1. MINIMALI, MASSIMALI E FASCE CONTRIBUTIVE INPS 2023

Con la **Circolare n. 11/2023, l'INPS** ha reso noti i valori dei **minimali e massimali**, nonché gli altri valori utili per il calcolo della contribuzione dovuta nel **2023**, aggiornandoli sulla base della variazione percentuale, calcolata dell'Istat nella misura dell'8,1%.

I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2023, non hanno potuto tenere conto dei valori aggiornati **possono regolarizzare tale situazione con il versamento da effettuare entro il 16 maggio** (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare).

Nella tabella seguente si riportano alcuni dei valori più ricorrenti.

MINIMALI, MASSIMALI E FASCE CONTRIBUTIVE in vigore dal 1° gennaio 2023	
Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei dipendenti	**53,95**
Minimale orario per lavoratori part-time in caso di orario di 40 ore settimanali *Il minimale orario si determina dividendo il valore previsto per i lavoratori a tempo pieno per il numero delle ore settimanali previste dal CCNL e moltiplicando l'importo ottenuto per 6. Ad esempio, per un orario contrattuale di 40 ore, il minimale si ottiene con il seguente procedimento* **€ 53,95 x 6 /40 = € 8,09**	**8,09**
Importo annuo oltre il quale è dovuto il contributo aggiuntivo IVS dell'1%	**52.190,00**
Importo mensilizzato oltre il quale è dovuto il contributo aggiuntivo IVS dell'1%	**4.349,00**
Massimale annuo per i lavoratori rientranti del sistema pensionistico contributivo	**113.520,00**
Importo di indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato	**2.360,66**
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001	**53.687,00**
Importo complessivo massimo retribuzione annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001, al netto della contribuzione figurativa IVS pari al 33% *(ancora in attesa di conferma da parte dell'INPS)*	**40.366,00**
Trattamento minimo mensile di pensione	**567,94**
Limite di reddito per l'indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall'art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001 *(ancora in attesa di conferma da parte dell'INPS)*	**18.458,05**

2. GESTIONE SEPARATA INPS 2023

Con la **Circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, l'INPS** ha **confermato anche per il 2023 le aliquote** dovute per la contribuzione alla **Gestione separata**, nella **stessa misura** già prevista per il **2022** e complessivamente fissate come segue:

TABELLA RIASSUNTIVA ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA in vigore nel 2023	
Collaboratori e figure assimilate	**Aliquote**
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	**35,03%** (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	**33,72%** (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	**24%** (24,00 IVS)
Professionisti	**Aliquote**
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	**26,23%** (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	**24%** (24,00 IVS)

l'Istituto ha comunicato inoltre il **massimale**, entro il quale come previsto dall'art. 2, co. 18 della legge 335/98 sono dovuti i contributi alla Gestione separata, che **per il 2023 è pari a euro 113.520,00**, nonché il **minimale annuo per l'accredito contributivo, che per il 2023 è pari a euro 17.504,00.**

3. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE 2023

Con la **circolare n. 14/2023, l'INPS** ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale in vigore nel **2023**.

Con riferimento ai **trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operari agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS,** nella tabella che segue si riporta l'importo massimo mensile del trattamento di cui all'art. 3, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2023, rispettivamente, al netto e al lordo della riduzione prevista dall'art. 26 della L. n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%.

	Importo al netto del 5,84%	Importo lordo
Massimale mensile dei trattamenti di integrazione salariale per la generalità dei settori	1.244,36	1.321,53
Massimale mensile dei trattamenti di integrazione salariale per il settore edile (intemperie stagionali)	1.493,23	1.585,84

4. NASPI TICKET E LICENZIAMENTO 2023

Sempre con la **circolare n. 14/2023, l'INPS** ha comunicato la **retribuzione da prendere a riferimento** per il calcolo della **NASpI**, pari a **1.352,19 euro**, nonché **l'importo massimo mensile** di tale trattamento di disoccupazione, pari per il **2023** a **1.470,99** euro e che costituisce la base da utilizzare per il calcolo del cd. ticket di licenziamento.

In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, l'art. 2, co. 31-35, della legge n. 92/2012 prevede che il datore di lavoro debba versare un contributo di licenziamento il cui valore ammonta al **41%** del massimale mensile di NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 1, comma 137, della legge n. 205/2017, nel caso di **licenziamenti collettivi da parte di un datore di lavoro tenuto al versamento del contributo CIGS**, **l'aliquota** percentuale di cui all'art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 **è innalzata all'82%**.

Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, comma 9 della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi (41% o 82%)è moltiplicato per tre volte, senza distinzione tra datori di lavoro soggetti o meno al versamento del contributo CIGS.

Il contributo, per l'anno **2023**, è quindi pari a **603,11** euro (**41% di 1.470,99 euro**) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni. L'**importo massimo del contributo è pari a 1.809,33 per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi** e la **quota mensile è pari a 50,26 euro/mese (603,11/12**). Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time.

TABELLA TICKET LICENZIAMENTO in vigore nel 2023	
Contributo per licenziamenti da parte datori di lavoro non soggetti alla CIGS e per licenziamenti individuali da parte di datori di lavoro soggetti alla CIGS, dovuto per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, pari al 41% di 1.470,99 (1)	603,11
Contributo per licenziamenti collettivi da parte di datori di lavoro soggetti alla CIGS, dovuto per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni,	1.206,21

pari all'82% di 1.470,99 (1)	
(1) Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, comma 9 della legge n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi (41% o 82%) è moltiplicato per tre volte, senza distinzione tra datori di lavoro soggetti o meno al versamento del contributo CIGS (0,90%).	

5. CONTRIBUZIONE LAVORATORI DOMESTICI 2023

Con la **circolare n. 13/2023, l'INPS** ha comunicato gli importi dei **contributi** dovuti per l'anno **2023** per i lavoratori **domestici**. Nella tabella seguente si riportano le fasce di retribuzione e l'importo dei **contributi** orari (entrambi modificati rispetto all'anno scorso anno) **con e senza il contributo addizionale** da applicare in caso di rapporti a tempo determinato ex art. 2, comma 28 della L. n. 92/2012.

CONTRIBUTI DOMESTICI 2023					
RETRIBUZIONE ORARIA		**IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO SENZA IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE**		**IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO CON IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE da applicare in caso di rapporti a termine**	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF (1)	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF (1)
	(Importi in Euro)				
fino a 8,92 euro	7,90	**1,58** (0,40) (2)	**1,59** (0,40) (2)	**1,69** (0,40) (2)	**1,70** (0,40) (2)
oltre 8,92 euro fino a 10,86 euro	8,92	**1,78** (0,45) (2)	**1,79** (0,45) (2)	**1,91** (0,45) (2)	**1,92** (0,45) (2)
oltre 10,86 euro	10,86	**2,17** (0,55) (2)	**2,18** (0,55) (2)	**2,32** (0,55) (2)	**2,33** (0,55) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	5,75	**1,15** (0,29) (2)	**1,16** (0,29) (2)	**1,23** (0,29) (2)	**1,24** (0,29) (2)
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi. (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.					